

Roma, 31 maggio 2006

Spett. Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sullo
sciopero
nei servizi pubblici essenziali
Via Po, 16/a
00198 R O M A

SLC CGIL, FISTel CISL e UILCOM UIL consegnano a codesta spett. Commissione di garanzia la propria proposta per una nuova regolamentazione del settore delle Telecomunicazioni, elaborata sulla base dell'esperienza condotta dal 2002 ad oggi, dalla quale si desume l'esigenza di adeguare tale normativa alle caratteristiche proprie del settore. Infatti l'evoluzione tecnologica e quella del mercato hanno notevolmente ridotto l'impatto dello sciopero sull'esercizio del diritto alla comunicazione.

Il testo allegato è stato proposto alla controparte associativa ASSTEL già dall'ottobre 2005: da quel momento è stato esperito un tentativo di accordo, attraverso un negoziato che si è protratto fino al 15 maggio u.s., senza peraltro registrare significativi avanzamenti in merito.

Indisponibili a procrastinare ulteriormente l'esigenza di risolvere la questione (peraltro assai sentita dalle organizzazioni sindacali territoriali, dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie e dai lavoratori delle Telecomunicazioni), SLC CGIL, FISTel CISL e UILCOM UIL hanno informato ASSTEL, con ampie motivazioni, in data 25 maggio 2006, della loro decisione di inviare la propria proposta a codesta spett. Commissione di garanzia.


Le scriventi OO.SS. chiedono pertanto alla Commissione di provvedere ad una nuova regolamentazione, che recepisca quanto contenuto nelle loro proposta, e, a tal fine, di essere audite quanto prima.

Distinti saluti

SLC CGIL


Elisabetta Ramat

Spigone



FISTEL CISL

Roberto Barsi



UILCOM UIL

Vittorio



Ipotesi di accordo ATTUativo della L.n.146/90 nelle Telecomunicazioni

(10 ottobre 2005)

In

Le aziende....rappresentate dai sigg.ri...

E

Le organizzazioni sindacalirappresentate dai sigg.ri

PREMESSO

1. che ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. e) della legge n. 146/1990, le telecomunicazioni costituiscono servizio pubblico essenziale con riguardo alla libertà di comunicazione;

2. che, la disciplina delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero nel settore delle telecomunicazioni, contenuta nella provvisoria regolamentazione n.02/152 del 25 luglio 2002, è da considerarsi ormai superata dalle profonde innovazioni e ristrutturazioni intervenute nell'organizzazione dei servizi di telecomunicazione;
3. che l'offerta al pubblico di servizi di telecomunicazione ha assunto dimensioni notevoli per varietà dei mezzi di comunicazione e per operatori consentendo agli utenti di utilizzare contemporaneamente più strumenti e più gestori;
4. che i dati forniti dalla Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni (relazione 2005) registrano il sorpasso del traffico della telefonia mobile su quella fissa e la rapida e crescente diffusione dei nuovi strumenti e gestori in tutto il territorio nazionale e in tutte le fasce sociali e senza limiti anagrafici;
5. che l'intensa e incessante evoluzione tecnologica consente alle imprese esercenti servizi di telecomunicazione avanzati livelli di automazione idonei a superare ogni eventuale problema nei flussi di comunicazione e a garantire all'utente la piena continuità del diritto alla comunicazione, anche in caso di astensione dal lavoro di gran parte degli addetti;
6. che i processi di esternalizzazioni e/o outsourcing, perseguiti, nel più recente periodo, dalle imprese di telecomunicazioni, hanno reso autosufficienti i diversi strumenti che compongono l'offerta del servizio, mentre la pluralità di operatori ha generato un mercato del lavoro nel quale le organizzazioni sindacali si confrontano con una pluralità di controparti datoriali e anche di contratti collettivi. Tali fenomeni hanno indotto una ulteriore riduzione degli effetti dello sciopero complessivamente considerati;
7. che la stessa Commissione di garanzia ha riconosciuto, nella relazione annuale del

2003, che le astensioni nel settore delle telecomunicazioni non determinano “effetti particolarmente pregiudizievoli nei confronti dell’utenza. Infatti...la quasi totale automatizzazione del servizio, organizzato su bacini nazionali o interregionali, fa sì che – in caso di astensioni a carattere territoriale – si provveda normalmente a dirottare le linee telefoniche agli operatori di altre regioni, prescindendo così dalla sede fisica del lavoratore”;

8. che, pertanto, la predetta Commissione con lettera del 23 giugno 2005, prot.n.8471, ha sollecitato le organizzazioni sindacali ad indicare i “segmenti di servizio” da escludere “dalla applicazione della disciplina di settore senza alcun pregiudizio per gli utenti”;

9. che, tuttavia, il quadro di progressivo e rapido mutamento, che interessa il settore delle telecomunicazioni, cambia di continuo il modo di operare nelle attività correnti, con conseguenti nuove modalità e tipologie di lavoro allo stato non predeterminabili, rendendo instabile una operazione di selezione delle attività e delle figure professionali alle quali non si applica la l.n.146/90;

10. che, in ogni caso, tale operazione di selezione, per i segmenti di servizio ai quali si applica la l.n.146/90, deve essere accompagnata, ai fini della determinazione del personale comandato in occasione di sciopero, dalla definizione di un parametro convenzionale individuato dalle parti, sulla base di criteri oggettivi di valutazione dei potenziali effetti pregiudizievoli ai diritti degli utenti, in relazione alle diverse dimensioni delle astensioni;

11. che l’esperienza dei conflitti nel settore ha reso urgente concordare nuove regole di definizione delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero adeguate ai mutamenti, intervenuti dalla moltiplicazione dei gestori sul mercato e dai processi di automazione e di esternalizzazione delle diverse attività svolte dalle imprese esercenti il servizio di telecomunicazione, e più rispettose del principio del contemperamento tra diritti costituzionali;

12. che in particolare meritano di essere riformulate le clausole della provvisoria regolamentazione relative:

- a) all'ambito di applicazione della l.n.146/90;
- b) alla individuazione delle prestazioni indispensabili e dei lavoratori comandati;
- c) alla durata nonché alla disciplina dell'intervallo tra azioni di sciopero, in considerazione del limitato impatto sull'utenza che le astensioni dal lavoro determinano nel servizio delle telecomunicazioni rispetto ad altri settori, tenuto conto dell'elevato livello di automazione delle strutture;

Concordano quanto segue

Indice

1. Ambito di applicazione
2. Definizione delle attività ricomprese nella l.n.146/90
3. Procedure di raffreddamento e di conciliazione
4. Ripetizione delle procedure
5. Preavviso e requisiti della proclamazione
6. Durata dell'astensione
7. Intervallo tra le azioni di sciopero
8. Sospensione e revoca
9. Prestazioni indispensabili
10. Modalità di erogazione delle prestazioni indispensabili e individuazione del personale comandato
11. Informazione all'utenza
12. Altre forme di azione di sciopero
13. Procedimenti disciplinari
14. Interpretazione delle norme
5. Forme alternative di azione sindacale

CONSIDERATO

Art. 1 (Ambito di applicazione)

Le disposizioni di cui al presente accordo si applicano nei confronti di tutte le attività volte al godimento del diritto alla libertà di comunicazione svolte da imprese che erogano servizi direttamente connessi alle funzioni di collegamento telematico e telefonico, intendendosi per tali i servizi di telefonia fissa e/o mobile e/o trasmissione dati anche mediante reti di calcolatori e servizi ad essi collegati (internet, posta elettronica, siti web, portali, ecc.).

Art. 2 (Definizione delle attività ricomprese nella l.n.146/90)

Per attività ricomprese nella l.n.146/90 come novellata dalla l.n.83/2000, si fa riferimento alle prestazioni di lavoro necessarie a garantire la comunicazione personale e la trasmissione di dati tra gli utenti del servizio pubblico oggetto del presente accordo. Sono, pertanto, esclusi dall'ambito di applicazione della l.n.146/90 come riformulata dalla l.n.83/90 i seguenti servizi o attività:

- i reparti non operativi;
- le aziende o i reparti operativi che svolgano esclusivamente attività di informazione, promozione di offerte commerciali o attività di back-office;
- le attività tecniche esclusivamente finalizzate alla installazione, al collaudo di nuovi impianti, apparati o tecnologie

Art. 3

(Procedure di raffreddamento e di conciliazione)

A) Ambito di applicazione

In ogni caso l'attivazione della procedura di cui al presente articolo, la partecipazione alla stessa e la sottoscrizione dei relativi verbali, non producono alcun effetto ai fini della titolarità negoziale delle organizzazioni sindacali partecipanti alle procedure stesse.

B) Divieto di azioni unilaterali

Durante le procedure di cui al presente articolo, le parti eviteranno di porre in essere azioni unilaterali. **Le imprese sospenderanno, durante le medesime procedure, l'applicazione degli eventuali atti unilaterali che hanno dato luogo alla vertenza ed eviteranno di adottare comportamenti che diano luogo all'aggravamento del conflitto in corso o all'insorgenza di ulteriori situazioni di conflitto.**

C) Procedure di raffreddamento

1. Le procedure di raffreddamento in caso di rinnovo del contratto nazionale e del contratto aziendale sono regolate dai contratti collettivi nazionali di categoria vigenti, ove applicabili, fermo restando quanto previsto dalla legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.

2. L'organizzazione sindacale che intende promuovere un'astensione, prima della proclamazione della stessa, deve avanzare richiesta di incontro all'azienda, specificando per iscritto i motivi per cui intende proclamare lo sciopero e l'oggetto della rivendicazione. Le motivazioni contenute nella comunicazione dovranno essere uguali a quelle contenute nell'eventuale proclamazione dello sciopero. L'azienda, entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta deve procedere alla formale convocazione.

3. Decorsi 2 giorni lavorativi dalla formale convocazione, ove non sia stato raggiunto un accordo, la prima fase della procedura si intende esaurita con esito negativo. Se l'azienda non convoca l'organizzazione sindacale richiedente, decorsi 3 giorni lavorativi dalla richiesta di incontro, la prima fase della procedura si intende esaurita con esito negativo.

4) L'omessa convocazione da parte dell'azienda o il rifiuto di partecipare all'incontro da parte del soggetto sindacale che lo abbia richiesto, nonché il comportamento delle parti durante l'esperimento delle procedure saranno oggetto di valutazione della Commissione ai sensi dell'art. 13 lett. c), d), h), i), ed m) della legge 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.

D) Tentativo di conciliazione

A seguito dell'esaurimento con esito negativo della procedura, di cui alla lettera C) punti 1 – 3, le parti esperiscono un tentativo di conciliazione da effettuarsi:

- a) in sede negoziale di livello superiore, ove il tentativo di conciliazione si esaurisce nei termini convenuti dalle parti medesime;
- b) in alternativa nella sede amministrativa prevista dall'art. 2 comma 2 della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000; il tentativo di conciliazione deve avvenire in tal caso entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta avanzata da una delle due parti.

Art. 4

(Ripetizione delle procedure)

Nell'ambito della stessa vertenza, per le azioni di sciopero successive alla prima, le procedure di raffreddamento non devono essere ripetute, salvo che siano trascorsi più di 90 giorni dall'ultimazione della fase di conciliazione.

Art. 5

(Preavviso e requisiti della proclamazione)

La proclamazione deve avere ad oggetto una singola azione di sciopero dal lavoro e deve essere comunicata alla Direzione aziendale interessata almeno 10 giorni prima dell'effettuazione dello sciopero con l'indicazione della data, della durata, delle motivazioni e dell'estensione territoriale dello stesso.

Art. 6

(Durata)

Il primo sciopero di ogni vertenza non può superare la durata di 24 ore.

L'astensione successiva alla prima e relativa alla stessa vertenza non può superare la durata di 48 ore.

Le astensioni devono comunque svolgersi in un unico periodo di durata continuativa. In caso di proclamazioni di sciopero per turni deve essere indicato l'orario di inizio e l'orario finale di ciascun turno di servizio ovvero la relativa collocazione nel turno.

L'azione di sciopero costituita da una o due ore per turno potrà essere proclamata di volta in volta per un massimo di 30 giorni consecutivi.

Art. 7

(Intervallo tra azioni di sciopero)

Tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, anche se si tratta di astensioni dal lavoro proclamate da soggetti sindacali diversi che incidono sullo stesso

servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, deve intercorrere un intervallo di almeno 1 giorno.

Telefonia mobile e telefonia fissa non sono considerati ai fini della applicazione della regola dell'intervallo come "stesso servizio finale".

Le organizzazioni sindacali sono tenute al rispetto dell'intervallo solo nelle ipotesi di azioni di sciopero a dimensione nazionale relative all'intero settore e allo stesso gestore o che interessino le attività funzionali alla supervisione e al controllo e la medesima unità produttiva.

Art. 8 **(Sospensione o revoca)**

La revoca, la sospensione o il rinvio spontanei dello sciopero proclamato devono avvenire non meno di 5 giorni prima della data prevista per lo sciopero. A norma dell'art. 2 comma 6 della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, il superamento di tale limite è consentito quando sia stato raggiunto un accordo tra le parti, ovvero quando la revoca, la sospensione o il rinvio dello sciopero siano giustificati da un intervento della Commissione di Garanzia o dell'autorità competente alla precettazione ai sensi dell'art. 8 della stessa legge.

Della sospensione o revoca di ciascuna astensione deve essere data comunicazione nelle stesse forme previste dall'art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.

Gli scioperi proclamati o in corso di effettuazione, saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti di particolare gravità, di calamità naturali e di stati di emergenza dichiarati tali dalla Protezione Civile.

Art. 9 **(Prestazioni indispensabili)**

Durante l'astensione collettiva dovrà essere in ogni caso assicurato un livello di prestazioni compatibile con le finalità di cui all'art. 1 comma 2, lett. e) della legge 146/1990. In particolare dovranno essere garantiti:

- a) la continuità della erogazione dei servizi che assicurano la libertà di comunicazione come definita all'art. 2 del presente accordo;
- b) la salvaguardia degli impianti, dei sistemi di elaborazione e apparati di rete nonché il regolare ripristino degli stessi in caso di guasti che compromettono il

funzionamento delle linee telefoniche e trasmissione dati;

c) per quel che riguarda il collegamento telefonico l'assistenza clienti dovrà assicurare, fino al terminale di rete, la ricezione della segnalazione del guasto, o comunque di altro tipo di interruzione del servizio al fine di assicurarne tempestivamente la riparazione.

d) nei casi di attività miste in ambito customer care sarà garantita, mediante apposita comunicazione all'utenza, la sola segnalazione guasti.

I lavoratori tenuti alle prestazioni indispensabili sono esonerati da qualsiasi altra prestazione diversa da quelle previste alle lettere a, b, c, d del presente articolo.

Art. 10

(Modalità di erogazione delle prestazioni indispensabili e di individuazione del personale comandato)

Le prestazioni indispensabili di cui all'articolo precedente saranno garantite attraverso il personale strettamente necessario alla loro completa erogazione, individuato normalmente sulla base del criterio della rotazione.

I contingenti minimi sono individuati dalla Direzione aziendale e concordati con le organizzazioni sindacali e le RSU.

In mancanza di accordo o nell'ipotesi di rilevante dissenso tra le parti firmatarie del presente accordo sulle modalità relative all'effettuazione delle prestazioni indispensabili e dei lavoratori interessati le parti si obbligano a chiedere l'intervento della Commissione per l'esperimento della procedura prevista dall'art.13 comma 1 lett.a).

In ogni caso non possono essere stabiliti contingenti superiori al 30% del personale normalmente presente e delle prestazioni normalmente erogate nel tempo interessato dallo sciopero, fermo restando che dovranno essere assicurate le condizioni di sicurezza.

Entro 2 giorni dalla conclusione dell'azione di sciopero le imprese sono tenute a comunicare alle organizzazioni sindacali proclamanti e alla Commissione di garanzia i dati di adesione allo sciopero disaggregando il numero dei lavoratori in organico in modo da evidenziare i lavoratori in sciopero, in ferie, in malattia, in assenza giustificata, in esonero dallo sciopero.

La tardiva comunicazione dei predetti dati è considerata violazione degli obblighi derivanti da contratti collettivi e come tale è segnalata alla Commissione ai fini dell'attivazione della procedura sanzionatoria prevista dall'art.4 comma 4 e comma 4-quater a carico delle imprese

Art. 11

(Informazione all'utenza)

Le aziende devono comunicare agli utenti, nelle forme adeguate, almeno 5 giorni prima dell'inizio dello sciopero, il momento iniziale e finale dell'astensione ed i servizi minimi garantiti. Esse devono inoltre, durante la durata dello sciopero, provvedere ad informare gli utenti di quanto previsto all'art. 9 lettera d.

La mancata comunicazione agli utenti è considerata violazione degli obblighi derivanti dalla L.146 e dal presente accordo e può costituire motivo di sanzione come previsto all'art.4 c.4 della Legge stessa.

Art. 12

(Altre forme di azione di sciopero)

La presente disciplina si applica ad ogni forma di azione sindacale, comunque denominata, comportante una riduzione del servizio tale da minacciare la salvaguardia delle prestazioni indispensabili previste dall'art.10

Le norme della presente regolamentazione si applicano anche in caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario, supplementare e dalla reperibilità o da altre prestazioni a quest'ultime equivalenti a termini di contratto collettivo, fatta eccezione per la regola relativa alla durata massima la quale non può essere superiore ad un mese consecutivo per ogni singola azione, e per quella relativa all'intervallo, che in tal caso non è previsto.

Art. 13

(Procedimenti disciplinari)

Per i lavoratori che si astengono dal lavoro in relazione ad uno sciopero proclamato in violazione delle norme di cui al presente accordo, il procedimento disciplinare può essere esperito solo a seguito della valutazione negativa della Commissione. I provvedimenti

disciplinari applicati ai sensi dell'art. 4, 1° comma della l.n. 146 del 1990 non costituiscono precedente, ai fini della recidiva, agli effetti di eventuali sanzioni disciplinari per infrazioni diverse da quelle previste

Art. 14 **(Interpretazione delle norme)**

Le eventuali questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione delle norme del presente accordo saranno congiuntamente esaminate dalle Parti, su iniziativa di una di esse, per un tentativo di amichevole definizione. In mancanza di accordo o nell'ipotesi di rilevante dissenso di una delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo sulle modalità relative all'effettuazione delle prestazioni indispensabili e dei lavoratori interessati le parti si obbligano a chiedere l'intervento della Commissione per l'esperimento della procedura prevista dall'art.13 comma 1 lett.a)

Art. 15 **Forme alternative di azione sindacale**

- 1) I lavoratori esentati dallo sciopero possono aderire allo sciopero in forma virtuale. Per ciascuno dei lavoratori in sciopero virtuale l'azienda interessata verserà ad una organizzazione di beneficenza o di interesse sociale o umanitario, indicata dalla organizzazione sindacale proclamante, un importo pari al credito retributivo non corrisposto per le ore lavorate coincidenti con la durata dello sciopero. Verserà inoltre alla medesima organizzazione di beneficenza o di interesse sociale o umanitario un importo, pari al% dell'ammontare retributivo non corrisposto, durante le ore di sciopero, a tutti i lavoratori che si sono astenuti dalla prestazione lavorativa.**
- 2) Le modalità operative della procedura sopra indicata saranno concordate con separato accordo nazionale.**
- 3) Forme alternative di azione sindacale, dalle quali non derivino conseguenze in ordine alla tutela dei diritti costituzionalmente tutelati degli utenti, non comportano il rispetto delle disposizioni previste nel presente accordo.**

